

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### **Tassazione dei dividendi erogati dalla controllata tedesca**

di Marco Bargagli

Come noto l'[articolo 89, comma 2, Tuir](#) prevede che **gli utili distribuiti**, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, dalle società ed enti **non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti**, in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il **95% del loro ammontare**.

Tale agevolazione si applica agli **utili provenienti dalle società e gli enti di ogni tipo**, compresi i **trust**, se non **residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato**, individuati in base ai nuovi criteri previsti dall'[articolo 47-bis, comma 1, Tuir](#).

Attualmente, ad **eccezione delle società o enti** localizzati nell'ambito dell'**Unione europea**, ovvero nella zona ricompresa nello **Spazio economico europeo** ove vige un accordo che assicuri un **effettivo scambio di informazioni**, uno Stato o un territorio **si può considerare a fiscalità privilegiata**:

1. nel caso in cui **l'impresa o l'ente non residente sia sottoposto al controllo** (ex [articolo 167, comma 2, Tuir](#)) da parte di un soggetto residente o localizzato in Italia, qualora siano **assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà** di quella a cui **sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia** (ex [articolo 167, comma 4, lett. a, Tuir](#));
2. qualora non venga soddisfatto il **requisito del controllo** sopra illustrato, qualora il **livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50%** di quello applicabile in Italia. Tale ultima disposizione ha l'evidente finalità di **semplificare le procedure previste dalla normativa** in quanto, in **mancanza del controllo societario**, potrebbero **verificarsi particolari asimmetrie informative** che complicherebbero il **calcolo del carico fiscale effettivo**.

Per individuare un regime fiscale privilegiato rileva anche l'eventuale fruizione di **regimi speciali** che **risultino fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario**, che **prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile** determinando una tassazione inferiore al 50% rispetto a quella domestica.

La **tassazione integrale** dei dividendi di **provenienza paradisiaca** può essere disapplicata dimostrando che, sin dal **primo periodo di possesso della partecipazione**, il contribuente non ha voluto **perseguire l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato** ([articolo 47-bis, comma 2, lett. b, Tuir](#)).

Infine, gli **utili provenienti dai soggetti esteri** residenti o localizzati in Stati o territori a **regime**

**fiscale privilegiato non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti, in quanto esclusi dalla formazione del reddito dell'impresa o dell'ente ricevente per il 50% del loro ammontare, a condizione che il soggetto non residente svolga, oltre frontiera, un'attività economica effettiva mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.**

In tale ipotesi, alla **casa madre italiana** sarà riconosciuto **un credito d'imposta per le imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili.**

Una volta delineato **l'ambito giuridico di riferimento** previsto in tema di **tassazione transfrontaliera dei dividendi di fonte estera**, occorre effettuare una **mirata analisi** riferita alle **modalità di tassazione** previste nella particolare ipotesi di **distribuzione dei dividendi provenienti da parte di una controllata di diritto tedesco**, con particolare riferimento alle **disposizioni sancite a livello convenzionale**.

Sul punto, **l'articolo 24 della Convenzione internazionale** stipulata tra la **Repubblica Italiana e la Repubblica federale di Germania** per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, riferito alle **regole di tassazione dei dividendi**, prevede che:

- se un **residente della Repubblica italiana** riceve **elementi di reddito imponibili nella Repubblica federale di Germania**, la Repubblica italiana, nel **calcolare le proprie imposte sul reddito**, può **includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito**;
- sono **esclusi dalla base imponibile** delle **imposte italiane** i **redditi derivanti dalla percezione dei dividendi pagati ad una società**, diversa da una società di persone, **residente in Italia** da parte di una **società residente nella Repubblica federale di Germania**, il cui capitale sociale è **direttamente detenuto per almeno il 25% dalla società italiana**.

Tali **principi** sono stati confermati anche dalla **suprema Corte di cassazione** con la recente [sentenza n. 30140/2019](#), pubblicata in **data 20.11.2019**.

La vicenda ha preso le mosse dall'emissione di specifici **atti impositivi** con i quali l'Ufficio finanziario aveva contestato al contribuente di **non aver dichiarato e assoggettato ad imposizione**, ai sensi dell'**articolo 89, comma 2, Tuir il 5% del dividendo versato dalla consolidata estera** residente in Germania, della quale possedeva l'intero pacchetto azionario.

Il giudice d'appello, **confermando la decisione assunta in primo grado**, aveva affermato che la **Convenzione internazionale non contempla la doppia imposizione economica** ma **solo quella giuridica**, esclusa, nel caso di specie, dalla **circostanza che il dividendo in questione non era stato tassato** - in uscita - anche in Germania, dove non aveva subito alcuna ritenuta fiscale in applicazione della direttiva comunitaria.

Di contro, secondo la ricorrente, la **norma pattizia** doveva essere interpretata, anche alla stregua del **modello di Convenzione Ocse** e del relativo **Commentario agli articolo 23A e 23B di quest'ultimo**, come **comprendiva anche della doppia imposizione economica internazionale** (ovvero la **duplice tassazione** - ad opera di **imposte analoghe** - da parte di due Stati, della **medesima capacità economica in capo a due soggetti distinti**) e, in particolare, della c.d. "**imposizione economica a catena**" che si verifica **qualora i beneficiari dei dividendi siano società che, a loro volta, distribuiscono dividendi**.

Quindi, l'**esenzione dall'imposizione in Italia** del dividendo in entrata, **prevista dall'articolo 24, paragrafo 2, capoverso b)** della **Convenzione internazionale**, avrebbe la funzione anche di **evitare il concretizzarsi della doppia tassazione della medesima ricchezza da parte di due Stati diversi**.

Secondo gli Ermellini, che hanno **accolto la tesi del contribuente**, l'**interpretazione letterale delle disposizioni convenzionali** fa ritenere che **l'esclusione dalla base imponibile delle imposte italiane dei redditi derivanti dai dividendi pagati ad una società residente della Repubblica italiana**, da parte di una **società residente della Repubblica federale di Germania**, il cui capitale sociale è direttamente detenuto per **almeno il 25% dalla società italiana**, è **espressa in termini incondizionati e non risulta correlata all'ipotetico ulteriore presupposto della doppia imposizione giuridica**, nella specie della **contemporanea imposizione alla fonte sugli stessi dividendi da parte dello Stato tedesco**.

In conclusione, i Supremi giudici hanno chiarito che **l'esclusione convenzionale dalla base imponibile** disposta dal richiamato **articolo 24, paragrafo 2, capoverso b)**, della **Convenzione stipulata tra l'Italia e la Germania**, ratificata dalla **L. 459/1992**, prevale sulla **residuale imposizione domestica del 5% dei dividendi distribuiti nei confronti della società controllante residente nel territorio nazionale**, prevista dall'[articolo 89 Tuir](#).

Seminario di specializzazione

## LE NOVITÀ FISCALI DEL D.L. 124/2019

[Scopri le sedi in programmazione >](#)